



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0010315 P-4.17.1.14

del 17/02/2011



Roma,

Prot. n.

LETTERA CIRCOLARE n. 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario Generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

A tutte le Agenzie
Loro Sedi

A tutte le Istituzioni universitarie
Loro Sedi

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)
Loro Sedi

Alle Istituzioni ed Enti di ricerca
Loro Sedi

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP
Roma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

OGGETTO: Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze.

Con la presente lettera-circolare si forniscono indicazioni relative all'applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche in relazione a quanto previsto dall'Intesa del 4 febbraio 2011.

Si fa al riguardo presente che, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal 1° gennaio 2011 tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009, e non adeguati alla nuova ripartizione di competenza fra fonte unilaterale e fonte collettiva nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di merito e premi, hanno cessato la loro efficacia e non sono più applicabili.

Risultano, peraltro, pienamente operativi ed attuabili tutti gli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità nonché le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 150 del 2009, nei termini nello stesso previsti, secondo le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010, n. 7.

Attraverso la citata Intesa del 4 febbraio 2011, le parti, nell'ambito dell' "*Intesa per l'applicazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 relativa ai comparti contrattuali del settore pubblico*", siglata in data 30 aprile 2009, hanno convenuto, tra l'altro, sulla necessità di evitare la diminuzione delle retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, che si determinerebbe per effetto dell'applicazione degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per conseguire tale risultato, l'Intesa prevede che per l'applicazione del comma 1 di detto articolo potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. *dividendo dell'efficienza*), ciò con riferimento alle amministrazioni destinatarie delle predette disposizioni.

Le predette modalità attuative, relative in via esclusiva al predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, troveranno applicazione, come espressamente sancito nell'Intesa: "*in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Pertanto, successivamente alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro, la norma in commento sarà applicabile con riferimento al complesso delle risorse dedicate alla retribuzione della performance con le modalità e nelle misure previste nel decreto legislativo n. 150 del 2009.

Resta ovviamente fermo l'obbligo per la contrattazione integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009, delle altre disposizioni normative vigenti in materia di retribuzione accessoria (cfr. articoli 7, comma 5, 40, comma 3-*bis*, e 45, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008, n.203) e della giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, CORTE CONTI, sez. Lombardia, 4 marzo 2010, n. 287; CORTE CONTI, sez. Abruzzo, 26 aprile 2006, n., 239; CORTE CONTI, sezione centrale, 1° settembre 2004; CORTE CONTI, sez. II centrale, 1 settembre 2004, n. 280; CORTE CONTI, sez. Sardegna, 14 marzo 2007, n. 274; CORTE CONTI, sez. Campania, 25 gennaio 2001, n. 79 e CORTE CONTI, sez. Lombardia, 8 luglio 2008, n. 457; CORTE DEI CONTI, sez. centrale, 12 febbraio 2003, n. 44).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE